

CONSIGLIO DI STATO - sentenza n. 1413 del 19 marzo 2015

PUÒ UN DOCENTE UNIVERSITARIO ESSERE MOBBIZZATO?

In assenza di una definizione normativa, per MOBBING si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica. Ne deriva che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente ed il nesso di causalità tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Le condotte mobbizzanti riguardano essenzialmente situazioni contrassegnate dall'esercizio di un forte potere organizzativo di un datore di lavoro; nel caso dei professori universitari, l'esercizio dell'attività intellettuale non sembra appropriata a un contesto lavorativo etero diretto e caratterizzato da fattori di alta professionalità.

Gli episodi segnalati da un professore, dapprima associato poi ordinario presso l'Università, in servizio per lo svolgimento di attività assistenziale presso il Policlinico universitario, protrattisi per più di un quindicennio, sono stati considerati non riconducibili a un disegno di marginalizzazione in danno del dipendente, non emergendo in modo univoco una volontà oppressiva e vessatoria della P. A.. L'emanazione, nel corso degli anni, di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al sanitario avrebbe comunque contribuito a tutelare la sua personalità morale e professionale.

Inoltre, nel tempo si è susseguita una disciplina normativa sullo "status" dei docenti universitari (che esplicano attività assistenziali) mutevole e di oggettivamente incerta interpretazione ed applicazione, che può avere reso difficoltosa, in numerosi casi, la gestione dei rapporti d'impiego, comportando un tasso di conflittualità elevato. Pertanto, la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante è esclusa quando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate, pur se idonea a palesare singolarmente elementi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di ordinaria verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante.

omissis

FATTO e DIRITTO

1. Il prof. – *omissis* -, professore universitario di – *omissis* -, dapprima associato, quindi ordinario, presso l'Università La Sapienza, dalla metà degli anni '90 al 2009, in servizio per lo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda Policlinico "Umberto I", con ricorso notificato nel dicembre del 2010 ha domandato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma di accertare e di dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto nei suoi confronti dall'Università, dal Policlinico "Umberto I" e dal MIUR, da qualificarsi come "- *omissis* -", con la conseguente condanna delle amministrazioni, responsabili in via solidale per la condotta persecutoria e ves-

satoria posta in essere in danno del ricorrente, al risarcimento dei danni sofferti a causa di tale illecito comportamento.

2. Il Tar, con la sentenza in epigrafe, nella resistenza di Università, Policlinico "Umberto I" e MIUR, ha respinto il ricorso, a spese compensate.

Nella sentenza:

- sono stati dapprima riepilogati, sinteticamente e in sequenza, i diversi episodi, dipanatisi tra il 1992 e il 2008, che, nel loro insieme, e nella prospettazione del ricorrente, avrebbero concretizzato una condotta mobbizzante da parte delle amministrazioni intimate e, in particolare, da parte dell'Università La Sapienza;

- è stata respinta l'eccezione di prescrizione del diritto, sollevata dalle difese delle resistenti, e si è quindi ritenuto di prescindere dall'esaminare la questione relativa al difetto di legittimazione passiva, o meno, nella controversia, in capo all'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, attesa l'infondatezza nel merito della domanda avanzata;

- nel merito, è stata ribadita la definizione di "- *omissis* -" alla luce della giurisprudenza civile e amministrativa; sono stati rammentati gli elementi considerati rilevanti ai fini della configurabilità di una condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro; si è sottolineato in particolare come, per la concretizzazione di una condotta lesiva qualificabile come danno da emarginazione lavorativa, o "- *omissis* -", assuma rilievo anzitutto una "strategia unitaria persecutoria, che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro..."; si è ritenuto come, nella specie, in relazione al quadro giurisprudenziale riepilogato, i diversi episodi che hanno visto coinvolti l'Università La Sapienza, il Policlinico Umberto I e il prof. - *omissis* -, benché contraddistinti da evidenti e varie illegittimità di atti amministrativi adottati, accertate in sede giurisdizionale, non si siano concretizzati in una "deliberata e intenzionale finalità persecutoria". La sentenza, dopo avere ripercorso in maniera dettagliata (v. da pag. 10 a pag. 21) i diversi episodi che hanno visto partecipe e protagonista il - *omissis* - e avere negato, in relazione a ciascuno di essi e avendo riguardo a una valutazione dei fatti nel loro complesso, rilevanza, con riferimento al "- *omissis* -", nel senso preteso dal ricorrente, in particolare (v. pagine 22 e 23 sent.) considerando insussistente un'univoca strategia persecutoria e vessatoria finalizzata all'emarginazione del dipendente la quale, sola, avrebbe potuto consentire l'accoglimento della domanda risarcitoria; ciò posto, la sentenza ha rilevato in modo specifico che "la trama dei singoli episodi e comportamenti posta a base della proposta azione risarcitoria contempla vicende che, nella maggior parte dei casi, appaiono invero riflettere ordinarie dinamiche lavorative, pur com-

plesse e conflittuali, ma (che) non risultano riconducibili ad un disegno unitario di marginalizzazione del ricorrente..."; e ha soggiunto che "le condotte di – *omissis* - riguardano, essenzialmente, casi di lavoratori sottoposti al forte potere organizzativo del datore di lavoro all'interno del luogo dove si svolge la prestazione lavorativa, mentre nel caso dei professori universitari, l'esercizio dell'attività intellettuale non sembra appropriata ad un contesto lavorativo etero diretto e caratterizzato da fattori di alta professionalità..."; e che, per poter accogliere la domanda risarcitoria, va fornita la prova del nesso causale tra condotta e danno alla salute o alla personalità del dipendente. Nella specie, viceversa, "non emerge alcun elemento che possa aver compromesso il prestigio clinico del ricorrente, in quanto il livello professionale non può avere in alcun modo risentito pregiudizio da eventi di natura amministrativa in parte legati alla mutevole disciplina normativa nell'ambito universitario. Né può ritenersi che il pensionamento anticipato sia dovuto esclusivamente a tali vicende..... Infine - ha concluso il Tar - la piena reintegrazione di legittimità, che è stata conseguita per effetto delle favorevoli sentenze ottenute ha evidenziato, oltre ogni possibile profilo, l'illegittima condotta dell'Amministrazione con conseguente piena ed incontestabile tutela della personalità morale e professionale del ricorrente...".

3. L'appellante ha impugnato la sentenza formulando due motivi, concernenti I) errata, contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione alla rilevata condotta persecutoria posta in essere nei suoi confronti; e II) errata, contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione al dedotto danno sofferto.

Sub I) l'appellante, nel ripercorrere, in maniera assai particolareggiata, i diversi episodi che l'hanno visto come protagonista (v. da pag. 8 a pag. 29 ric. app.), ha, in estrema sintesi, censurato la decisione di primo grado per avere il Tribunale amministrativo giudicato insussistenti gli elementi materiali della condotta persecutoria; condotta mobbizzante che, viceversa, il prof. – *omissis* - ritiene sussistente e posta in essere a suo danno. Nell'atto d'appello si considera contraddittoria ed errata la sentenza laddove, pur dopo avere riconosciuto che gli episodi descritti e sulle caratteristiche dei quali non vi è contestazione nel giudizio- risultano contraddistinti da evidenti e varie illegittimità di atti amministrativi, tutte accertate in sede giurisdizionale, alla fine è stata negata l'esistenza di una condotta mobbizzante. In realtà, gli episodi delineati in sentenza e descritti in maniera particolareggiata nel ricorso in appello sono l'indice rivelatore di un disegno mobbizzante coordinato ai danni dell'appellante in modo sistematico e prolungato al solo fine di umiliarlo, vessarlo, emarginarlo e infine allontanarlo dal mondo del lavoro, senza una ragionevole e alternativa spiegazione. Nell'appello si ritiene inoltre sussistente un nesso eziologico tra la condotta mobbizzante, e il demansionamento subìto, e la condizione di sofferenza mentale che ha spinto il – *omissis* - a presentare "domanda di pensionamento anticipato" e ad essere collocato fuori ruolo "in anticipo rispetto al tempo legale", a fare data dal 4 aprile 2009 (in base alla legislazione vigente all'epoca per i professori universitari, infatti, era prevista la possibilità di essere collocati a riposo al raggiungimento del 75° anno di età).

Sub II), contrariamente a quanto si è ritenuto in sentenza, nel caso in esame risulta evidente il nesso causale tra i diversi episodi, confluiti in una strategia persecutoria, e la lesione dell'integrità psico-fisica dell'appellante. Precisato, in via preliminare, che in tema di responsabilità per –

omissis - trova applicazione l'art. 1218 cod. civ. , si rimarca che le amministrazioni resistenti non avrebbero adottato, anche ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. , tutte quelle misure necessarie e idonee, avuto riguardo alla particolarità del lavoro e all'esperienza professionale, a proteggere l'integrità fisica e la personalità morale del ricorrente. Università La Sapienza e Policlinico Umberto I non avrebbero adottato alcun accorgimento allo scopo di evitare che il ricorrente venisse fatto bersaglio di una strategia di dequalificazione, isolamento ed emarginazione. Sul "quantum" della richiesta risarcitoria, nell'atto d'appello e nell'allegata perizia (v. doc. 26 ss. fasc. app.) si fa riferimento a danni professionali, patrimoniali e non patrimoniali e, in particolare, a un danno all'immagine professionale, biologico -psichico ed esistenziale, sofferti, per un ammontare complessivo che viene indicato in € 1.444.000,00, oltre agli accessori.

4. L'Università La Sapienza e l'Azienda Policlinico Umberto I si sono costituite e hanno controdedotto. In particolare, l'Azienda Policlinico Umberto I ha eccepito la "prescrizione della domanda" e il "difetto di legittimazione passiva della nuova Azienda Policlinico Umberto I", costituita quale nuovo ente con d. l. n. 341/1999, conv. in l. n. 453/1999, solo a partire dal 1° novembre 1999, a seguito della cessazione dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, sottoposta ad apposita Gestione liquidatoria. Nel merito, la condotta mobbizzante non sussiste nei suoi elementi materiali, manca la prova dell'intento persecutorio e difetta la prova del nesso causale tra i diversi episodi e la lesione dell'integrità psico-fisica del ricorrente. La richiesta risarcitoria, parzialmente prescritta, è indimostrata.

L'Università La Sapienza ha eccepito, in rito, l'inammissibilità dell'appello poiché con lo stesso il – *omissis* - si è limitato a riproporre in modo pedissequo il contenuto del ricorso di primo grado, in violazione dell'art. 101, comma 1, cod. proc. amm..

Sono state inoltre eccepite la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la carenza di legittimazione passiva con riferimento ai presunti danni asseritamente riconducibili ad atti e a provvedimenti adottati dal MIUR e dall'Azienda Policlinico Umberto I. Nel merito, precisato che il – *omissis* - non in tutti i contenziosi è uscito vincitore, l'Università rileva l'insussistenza di alcun intento persecutorio. Infatti, a voler seguire l'impostazione argomentativa dell'appellante, l'intento persecutorio avrebbe dovuto coinvolgere tutti i soggetti che - in un lungo lasso di tempo - si sono succeduti al vertice delle amministrazioni coinvolte. Non solo: il disegno persecutorio avrebbe dovuto accomunare l'elevato numero di soggetti che, in un ventennio, hanno preso parte ad organi collegiali quali il Consiglio di Facoltà, il Consiglio di Dipartimento, il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, il che non può ammettersi. È vero, al contrario, che i significativi mutamenti della normativa che disciplina lo "status" dei professori universitari hanno reso assai difficoltosa la gestione del rapporto d'impiego coi docenti elevando il tasso di conflittualità in questo settore. Inoltre, l'importo richiesto a titolo risarcitorio - in maniera indistinta nei confronti di MIUR, Policlinico e Università, mentre il danno andava individuato in modo puntuale e circoscritto in maniera specifica al soggetto autore - sarebbe assolutamente spropositato, sicché dovrebbe comunque essere drasticamente ridotto.

Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie e all'udienza dell'11 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. L'appello è infondato e va respinto.

La sentenza, nel complesso, resiste alle critiche che le sono state rivolte.

L'infondatezza dell'appello nel merito esime il Collegio dal prendere posizione sulle eccezioni in rito sollevate dalle difese del Policlinico "Umberto I" e dell'Università La Sapienza, anche con riguardo alla rilevata violazione dell'art. 101 comma 1 c. p. a.

Va premesso che costituisce principio più volte affermato da questo Consiglio (v., "ex plurimis", Cons. St. , III, n. 4105 del 2014, IV, n. 4135 e n. 1609 del 2013, VI, n. 1388 e n. 856 del 2012, CGA Reg. Sic. , n. 253 del 2012), al quale s'intende dare continuità, quello per cui "per *omissis* -", in assenza di una definizione normativa, si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica. Ne deriva che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio la condotta di *omissis* - del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di *omissis* -, laddove il lavoratore stesso non allegghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno... " (così, Cons. St. , sez. IV, n. 4135/2013; sul fatto che un atto illegittimo, o più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, di per sé considerati "non sono sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante, occorrendo che ricorrano tutti gli altri ed ulteriori elementi sopra richiamati (con la conseguenza che) l'eventuale accertamento giurisdizionale dell'illegittimità degli atti della procedura per la promozione ai gradi superiori della dirigenza non permette - da sé sola considerata- di affermare l'integrazione della fattispecie di *omissis* -....." v. Cons. St. , sez. VI, n. 1388/2012. E ancora: " la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante andrà esclusa quante volte la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, singulatim, elementi od episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di ordinaria verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unita-

riamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.

È in primo luogo necessaria, quindi, che sia fornita la prova dell'esistenza di un sovrastante disegno persecutorio, tale da piegare alla sue dominanti finalità i singoli atti cui viene riferito..." - così, Cons. St., VI, n. 4738 del 2008). Grava sul dipendente l'onere di comprovare la condotta mobbizzante e il nesso causale tra questa e il danno alla salute sofferto.

Guardando adesso più da vicino la fattispecie per cui è causa, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra rammentati, sempre in via preliminare va rilevato che gli episodi i quali, tra il 1992 e il 2008, hanno visto come protagonista il prof. - *omissis* -, descritti in sentenza (v. pagine da 3 a 5 e da 10 a 21) e nuovamente rappresentati, nell'atto d'appello (da pag. 9 a pag. 29, dalla lett. A) alla lett. M) ric. app.), nei loro elementi "intrinseci" e nei "risvolti giurisdizionali amministrativi", di primo grado e d'appello, cautelari e di merito, in sede di cognizione e di ottemperanza, come puntualmente enucleati, non sono stati contestati -né d'altronde si vede come avrebbero potuto esserlo- nella loro essenza e nel loro svolgersi, né dall'Università, né dal Policlinico Umberto I, cosicché, anche in ossequio al principio di sinteticità dei provvedimenti del giudice, di cui all'art. 3 del c.p.a. (v. anche l'art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.), il Collegio, nel fare rinvio ai diversi episodi così come delineati nella parte in Diritto della sentenza e descritti in dettaglio nell'atto d'appello, si limiterà a citare in maniera sintetica gli episodi medesimi come "denominati" dall'appellante (illegittimo ritardo nella nomina a professore associato; illegittimo ritardo nel conferimento della posizione assistenziale apicale presso il Servizio di -OMISSIS- del Policlinico Umberto I; illegittimo ritardo nell'inquadramento nel ruolo dei professori ordinari; illegittimo (tentativo di) collocamento fuori ruolo quale professore associato a decorrere dal 1° novembre 2004; illegittimo conferimento della titolarità della unità operativa complessa (UOC) di - *omissis* - ad altro docente; illegittimo conferimento di un incarico di direzione di un'unità programmatica anziché di un'UOC; illegittimo provvedimento di cessazione del ricorrente dalle funzioni assistenziali e dalla titolarità di UOC di - *omissis* - a decorrere dal 1° novembre 2007; nomina di altro docente quale direttore della II Scuola di specializzazione di - *omissis* -) descrivendo, tutt'al più, ove necessario, per sommi capi, nei loro tratti salienti, alcuni degli episodi in questione, anche nei riflessi e nelle implicazioni giudiziali.

Vero è che dagli atti di causa risulta che in più occasioni è stata accertata in sede giurisdizionale l'illegittimità dell'agire di organismi deliberanti e di autorità emananti e che in talune ipotesi si è dovuti ricorrere al commissario "ad acta" per far eseguire la decisioni del giudice amministrativo. Ci si riferisce in particolare al ritardo nell'inquadramento del prof. - *omissis* - quale professore associato presso l'Università di Roma; al ritardo nel conferimento dell'incarico primario presso il Servizio di - *omissis* - del Policlinico Umberto I (peraltro, la statuizione giudiziale di annullamento di cui alla sentenza del Tar n. 23/1999 s'incentra sul vizio d'incompetenza relativa, e non su altro) e all'inquadramento, avvenuto con ritardo, quale professore di I fascia alla Sapienza. Più in generale, non si vuole, né d'altronde si potrebbe qui negare che l'appellante è stato destinatario di provvedimenti illegittimi, incidenti in modo negativo sulla sua sfera giuridica, "sanzionati" dal giudice amministrativo con provvedimenti di accoglimento dei ricorsi pro-

posti, e che il percorso professionale del prof. - *omissis* - è stato contraddistinto da oggettive difficoltà. Né si intende contestare l'esistenza di una situazione ambientale indubbiamente caratterizzata da contrasti accentuati e da "dinamiche lavorative conflittuali".

Ciononostante, in disparte il rilievo per cui un eventuale diritto al risarcimento del danno, correlato ai primi tre comportamenti specificamente rammentati sopra, risulterebbe ampiamente prescritto, completezza di disamina impone di specificare, con riguardo al "secondo gruppo" degli episodi denunciati, che, ad esempio, in relazione al collocamento fuori ruolo del prof. - *omissis* - disposto, a decorrere dal 1° novembre 2004, al termine dell'anno successivo al compimento del 67° anno di età, se è vero che il Tar del Lazio accolse la domanda di sospensiva in base al "periculum in mora", è vero anche che il ricorso venne in seguito dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse avendo nel frattempo il prof. - *omissis* - preso servizio come professore ordinario, per il quale era previsto il collocamento fuori ruolo al compimento dei 70 anni, e che la chiamata quale professore ordinario era stata fatta dall'Università senza alcuna azione giudiziaria dell'interessato. Inoltre, la questione del c. d. "pensionamento assistenziale", come è stato spiegato in sentenza in modo convincente, ha riguardato numerosi professori dell'Università La Sapienza addetti a compiti assistenziali. Il giudizio proposto dal - *omissis* - è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse poiché era nel frattempo intervenuta una modifica legislativa che ha eliminato il "pensionamento assistenziale".

Ancora. Il conferimento, al prof. - *omissis* -, di un c. d. "programma", in sostituzione dell'ordinaria attività assistenziale, è stato immediatamente revocato dal DG dell'Azienda ospedaliera in quanto il docente rivestiva l'incarico di direttore di Unità operativa complessa (UOC) e quindi non sussisteva il requisito previsto dalla normativa in base al quale le unità di programma (UP) possono essere affidate qualora "non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa". Sulla questione relativa alla cessazione delle funzioni assistenziali di titolarità di UOC, e al collocamento fuori ruolo del docente al compimento del 70° anno di età, a decorrere dal 1° novembre 2007, con conseguente diniego di permanenza in servizio fino ai 72 anni il giudice amministrativo -come rimarcato nella sentenza impugnata- con la decisione del Tar del Lazio n. 5768 del 2008 si era pronunciato in un primo momento in senso sfavorevole al ricorrente; l'appello del - *omissis* - verrà accolto con la decisione di questa Sezione n. 2337/2009, ma non si può porre in ombra il dato costituito dall'incertezza della questione giuridico -interpretativa sottoposta all'esame del giudice amministrativo, incertezza che, come rilevato dal giudice di primo grado, mal si concilia con un "deliberato intento persecutorio" ai danni del docente. Sulla contestazione giudiziale relativa alla nomina del prof. - *omissis* - quale Direttore della Scuola di specializzazione di - *omissis* - per il triennio 2006/2009, mentre era professore associato e non ordinario, come è stato correttamente posto in risalto dal giudice di primo grado, dall'esame delle sentenze che hanno annullato la nomina del prof. - *omissis* - non emerge alcuna statuizione sull'attribuzione diretta dell'incarico direttoriale a favore del - *omissis* -, risultando l'interesse del ricorrente chiaramente delimitato alla rinnovazione del procedimento elettorale in vista di un risultato utile soltanto potenziale. Inoltre l'allegazione sul boicottaggio, o sabotaggio, ai danni dell'appellante, per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni del Con-

siglio della Scuola di specializzazione nel corso del mese di ottobre del 2006, appare generica e comunque insufficiente.

In questo contesto, complessivamente considerato, non emerge dunque un disegno strategicamente preordinato alla persecuzione o alla vessazione del dipendente. E anche gli elementi "aggiuntivi" addotti dal - *omissis* - per corroborare la tesi della condotta mobbizzante - ci si riferisce in particolare alla tormentata vicenda dell'inquadramento del prof. - *omissis* - quale docente di I fascia alla Sapienza - luglio 2003/dicembre 2004 - e all'asserito "boicottaggio" delle riunioni del Consiglio della Scuola di specializzazione nell'ottobre del 2006 - non appaiono idonei a comprovare in maniera univoca la strategia anzidetta.

Come rilevato in sentenza, sulla base di una valutazione degli episodi nel loro insieme, non appare individuabile in maniera univoca la riconducibilità degli episodi a una strategia di marginalizzazione e di dequalificazione del dipendente.

Se a quanto detto sopra si aggiunge il dato costituito dai significativi mutamenti normativi che hanno interessato lo "status" dei docenti universitari (specialmente di coloro che svolgono compiti assistenziali) nel corso del quindicennio "in contestazione", il che può oggettivamente avere reso difficoltosa la gestione dei relativi rapporti d'impiego comportando tassi di conflittualità elevati; e la - non implausibile - considerazione difensiva delle resistenti per la quale parrebbe irrealistico che i vertici di organi accademico-sanitari (segnatamente, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Direttore generale del Policlinico) si siano "accomunati" tra loro e con un gran numero di soggetti, vale a dire i componenti degli organismi collegiali menzionati nelle difese delle resistenti, coinvolti nell'adozione di provvedimenti lesivi dell'interesse dell'appellante, allo scopo di perseguire e vessare per lunghissimo tempo un singolo docente; ben si può concludere, con il Tribunale amministrativo, nel senso che, sulla base di una disamina dei fatti anche come descritti dall'appellante, gli episodi segnalati non risultano avere concretizzato una strategia persecutoria o un comportamento mobbizzante, non risultando (comprovato) uno specifico intento persecutorio e vessatorio, costituendo invece, gli episodi stessi, più limitatamente, manifestazioni di "dinamiche lavorative complesse e conflittuali" tra Amministrazioni e dipendente. Anche gli elementi di fatto "specifici ed aggiuntivi" rispetto all'andamento dei giudizi addotti dall'appellante per corroborare la tesi della condotta mobbizzante non consentono di considerare raggiunta la prova univoca del disegno di marginalizzazione enunciato nell'appello.

Vanno dunque condivise, non apparendo né errate, né contraddittorie né insufficientemente motivate, le affermazioni svolte in sentenza con le quali, dopo avere rilevato che le condotte asseritamente mobbizzanti riguardano essenzialmente situazioni contrassegnate dall'esercizio di un forte potere organizzativo di un datore di lavoro mentre "nel caso dei professori universitari l'esercizio dell'attività intellettuale non sembra appropriata a un contesto lavorativo etero diretto a caratterizzato da fattori di alta professionalità", gli episodi segnalati, valutati in via unitaria, ossia nel loro insieme, come "diluuti" in più di un quindicennio, sono stati considerati non riconducibili a un disegno di marginalizzazione in danno del dipendente, non emergendo in modo univoco una volontà oppressiva e vessatoria delle P.A. resistenti.

Il Collegio, anzi, può convenire col giudice di primo grado laddove è stato evidenziato in sentenza che l'emanazione, nel corso degli anni, di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al *omissis* - ha contribuito a tutelare la personalità morale e professionale del dipendente. Va inoltre ribadito come, nel corso degli anni, si sia susseguita una disciplina normativa sullo "status" dei docenti universitari (che esplicano attività assistenziali) mutevole, e di oggettivamente incerta interpretazione ed applicazione, il che può avere reso difficoltosa, in numerosi casi, la gestione dei rapporti d'impiego, comportando un tasso di conflittualità elevato (in sentenza, tra le vicissitudini contenziose che hanno caratterizzato il mondo universitario, viene richiamata, tra le altre, la questione sopra citata del c. d. "pensionamento assistenziale" e l'interpretazione dell'art. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992).

In questo contesto, non ricorrendo l'affermata "strategia persecutoria", diventa non necessario indagare sulla sussistenza, o meno, di un nesso eziologico tra la condotta delle amministrazioni e il danno alla salute per il dipendente (Università e Policlinico, come detto, contestano in modo reciso la dedotta esistenza di un nesso causale tra i diversi episodi, così come "legati" tra loro, e la lesione dell'integrità psico-fisica del docente). Perdono inoltre rilievo le considerazioni svolte col II motivo con riguardo anche all'asserita omessa predisposizione di misure ex art. 2087 cod. civ., e al "quantum" del risarcimento richiesto.

In conclusione, il giudice di primo grado non ha fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali sopra ricordati.

L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Peraltro, tenuto conto della complessità in fatto della vicenda e della delicatezza dei profili valutativi coinvolti nella controversia, il Collegio ritiene sussistenti, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di parte appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 MAR. 2015.